

Comitato Permanente, delibera di accogliere le suddette richieste di mutui.

g. Proposta di modifica all'art. 3 del regolamento vigente per la concessione di mutui al personale per acquisto alloggio -

Il Direttore Generale ricorda che l'art. 3 del Regolamento 27 marzo 1934, per la concessione di mutui al personale per l'acquisto di alloggi, dispone:

"L'importo del mutuo non può superare:

a) il valore di mercato, da accertarsi dall'Istituto;

b) la somma che il richiedente può ammortizzare nel periodo di tempo indicato nel successivo art. 4; con la quota del 30% sulle prime 24.000 lire di stipendio e del 25% sulla parte residua dello stipendio.

Il prezzo dell'affartamento non deve superare la somma che il richiedente può ottenere a mutuo in base al presente regolamento, e, in ogni caso, le £ 135.000."

Come ragioni di prudenza consigliarono